



Prot. N. 3705/6.7

Tre Ville, lì 12 maggio 2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 23/2020 DI DATA 20.04.2020 E ISTITUZIONE DISCIPLINA TEMPORANEA DEL TRANSITO VEICOLARE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA LOCALITA' VALLESINELLA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 23/2020 di data 20.04.2020, si provvedeva a:

- Revocare l'ordinanza: n. 68/2019 di data 11.11.2019;
- Istituire, fino a revoca, la seguente disciplina del transito sulla strada di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella (p.f. 27/25 in C.c. Ragoli II):
 - INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE A PARTIRE DALLA STANGA POSTA ALLA FINE DEL CENTRO ABITATO DI PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO, ad esclusione delle seguenti categorie:
 - veicoli delle imprese impegnate nei cantieri avviati in località Vallesinella;
 - proprietari e/o gestori (inclusi manutentori incaricati) delle strutture ricettive (alberghi e rifugi) accessibili dalla strada in parola e personale di servizio;
 - personale di servizio (forestali, vigili urbani, agenti di pubblica sicurezza, dipendenti comunali).

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 08.05.2020 prot. n. 255146/1 tramite la quale, ad esplicitazione delle misure nazionali ed in particolare, di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettere f) del DPCM 26 aprile 2020, consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria all'aperto in tutto il territorio della Provincia, anche mediante spostamento delle persone fisiche con mezzi di trasporto privati;

CONSIDERATO che durante le giornate feriali sono operativi diversi cantieri avviati presso i rifugi alpini raggiungibili dalla località Vallesinella nonché interventi di esbosco e di manutenzione della rete sentieristica sovrastante la carreggiata stradale;

RITENUTO di consentire il transito sulla viabilità extraurbana in argomento dal lunedì al venerdì solo ai mezzi impegnati presso i cantieri avviati in località Vallesinella e presso i rifugi raggiungibili dalla località stessa nonché alle forze dell'ordine e di vigilanza;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 lettera a) e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

per quanto esposto in premessa:

- alle ore 24:00 di data 15 maggio 2020, la revoca della propria ordinanza: n. 23/2020 di data 20.04.2020
- dal giorno 16 maggio 2020, fino a revoca, l'istituzione della seguente disciplina del transito sulla strada di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella (p.f. 27/25 in C.c. Ragoli II):

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:

- interdizione del transito veicolare ad esclusione delle seguenti categorie:
 - veicoli delle imprese impegnate nei cantieri avviati in località Vallesinella;
 - proprietari e/o gestori (inclusi manutentori incaricati) delle strutture ricettive (alberghi e rifugi) accessibili dalla strada in parola e personale di servizio;

- personale di servizio (forestali, vigili urbani, agenti di pubblica sicurezza, dipendenti comunali).

E' fatto obbligo agli autorizzati all'accesso di chiudere la stanga posta sulla strada per la località Vallesinella, alla fine del centro abitato, sia all'accesso che al recesso.

SABATO E DOMENICA:

- **transito consentito ad autoveicoli e motocicli.**

Il Cantiere comunale dovrà farsi carico di segnalare all'utenza l'entrata in vigore del presente provvedimento, con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e dovrà provvedere alla rimozione della stessa al termine dell'intervento.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).


I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285.

AVVERTE

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

"Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delle strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".

IL SINDACO
Matteo Leonardini



Copia della presente viene inviata:

- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez - info@regolespinalemanez.it
- Alla Società degli Alpinisti Tridentini - sentieri@sat.tn.it
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio - sttn532360@carabinieri.it
- Alla PAT Servizio Foreste e Fauna - ufficio distrettuale di Tione di Trento - uff.forestaetione@provincia.tn.it
- Al Soccorso Alpino Trentino - info@soccorsoalpinotrentino.it
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio - vvfmdc@gmail.com
- Al Parco naturale Adamello - Brenta - info@pnab.it
- Alla PAT - SOVA - sandro.nesler@provincia.tn.it
- Alla società Vallesinella s.a.s - rifugio.vallesinella@gmail.com
- Al Rifugio Casinei - prarodont@snowfood.it
- Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei - info@rifugiobrentei.it
- Al Rifugio Tuckett e Sella - rifugiotuckett@gmail.com
- Al Rifugio Alimonta - info@rifugioalimonta.it

UTC/dm

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it